

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

IV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
ALESSANDRINI: Modifica delle norme relative alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (100)	24
PRESIDENTE	21, 22, 23, 24
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	21, 22, 23, 24
RAUCCI	22
GREZZI	22, 23, 24
ALESSANDRINI	22, 24
BONAITI	22
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	23
RAFFAELLI	24
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
DE MARZI ed altri: Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo (348)	25
PRESIDENTE	25
SERVELLO, <i>Relatore</i>	25
MARTINELLI, <i>Ministro delle Finanze</i>	26
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	26

La seduta comincia alle 9,40.

SOLIANO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Alessandrini: Modifica delle norme relative alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (100).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Alessandrini: « Modifica delle norme relative alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 » (100).

Il Relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. La proposta di legge ora all'esame della nostra Commissione in sede legislativa, è stata già da noi esaminata in sede referente e si addivenne all'accordo di deferire ad un Comitato ristretto l'incarico della formulazione

di un nuovo testo concordato. Il Comitato ristretto ha ritenuto di presentare alla Commissione il seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 3, libro primo, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una Commissione composta di tre senatori e di tre deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.

I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere e durano in carica tre anni. Alla scadenza dell'incarico continuano ad esercitare le funzioni sino alla elezione dei nuovi rappresentanti.

I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei conti e restano in carica per tre anni.

Essi cessano di far parte della Commissione in caso di collocamento a riposo e per la loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.

La Commissione di vigilanza nominerà il presidente tra i suoi componenti ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAUCCI. Vorrei avere dall'onorevole Relatore, un chiarimento. Nel nuovo testo al comma terzo è detto: « I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere e durano in carica tre anni ». Conseguo da quanto sopra che i deputati ed i senatori che saranno eletti nel corso della legislatura, la seconda volta, dureranno automaticamente in carica solo due anni: questo nella ipotesi in cui la legislatura abbia una vita normale perché è evidente che, qualora venga sciolto il Parlamento, si debba procedere a nuove elezioni.

NAPOLITANO FRANCESCO. È un rinnovamento naturale.

RAUCCI. Non so se occorra precisare questa circostanza nella legge.

GREZZI. La dizione « durano in carica tre anni » non ha senso quando, di fatto, dei due turni che si hanno durante una legislatura, uno di essi dura tre anni e l'altro due soli anni.

Pertanto, proporrei la seguente soluzione: se questi membri debbono essere eletti due volte in un periodo di cinque anni, questo periodo può essere diviso in due parti uguali di 30 mesi ciascuna.

ALESSANDRINI. Non vorrei parlare sull'argomento in discussione, così come credo non lo voglia l'onorevole Raffaelli, poiché ambedue siano stati nuovamente nominati commissari, ma vorrei rilevare come sarebbe stato opportuno, proprio per questioni di tecnica legislativa, far corrispondere la durata della Commissione di vigilanza con la durata della legislatura. Questo era il mio pensiero originario. Il Comitato ristretto ha voluto porre il limite di tre anni ed io lo accetto, ma il secondo turno non sarà completo, ovviamente; ciò che avverrà anche nel caso le Camere vengano sciolte anticipatamente.

GREZZI. Lo scioglimento anticipato è un fatto di carattere eccezionale che non possiamo prevedere, per cui insisto nella mia proposta di dare ad ogni turno la durata di 30 mesi.

BONAITI. Volevo far osservare, in merito alla nuova formulazione dell'articolo che in esso si dice, per due volte, che i membri dureranno in carica tre anni, parlando dei senatori e dei deputati e dei consiglieri di Stato. Tecnica legislativa vorrebbe che si dicesse una volta sola che durano in carica tre anni, il che vale sia per i parlamentari che per i consiglieri di Stato.

Altra osservazione vorrei fare a proposito del penultimo comma, dove è detto che i membri cessano di far parte della Commissione in caso di collocamento a riposo e, per la loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma dell'articolo precedente. Si introduce quindi il concetto della durata in carica non riferibile ai singoli membri della Commissione ma riferibile alla Commissione stessa, perché diversamente questa ipotesi è prospettabile anche per quanto riguarda i membri parlamentari, in quanto anche essi cessano di far parte della Commissione se cessa il mandato parlamentare o per cause di morte, ecc.

Mi pare quindi che, anziché dire che i membri della Commissione dureranno in carica tre anni, sia più corretto dire che la Commissione dura in carica tre anni e le vacanze che si verificano nel corso di questo triennio, sia per quanto riguarda i membri parlamentari, sia per quanto riguarda i consiglieri di Stato fino alla sostituzione o nel restante periodo della sostituzione, siano limitate al compimento del triennio.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Al terzo comma dell'articolo 1 è detto: « I senatori e i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della Commissione ».

Per i membri parlamentari, quindi, il periodo della durata in carica, non presenta punti di controversia. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti, invece, trattandosi di funzionari dello Stato, essi sono sempre in carica e si tratta intanto di stabilire un termine. A mio avviso l'articolo è ben congegnato.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, a questa proposta di legge dà la sua piena e completa adesione. Non verrebbe comunque interferire nel discorso che svolge la Commissione ma, così, sommessamente, vorrebbe far notare che la proposta di legge dell'onorevole Alessandrini è partita dalla constatazione che la Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, vigila su degli istituti che non hanno un bilancio rapportato all'anno finanziario, ma rapportato all'anno solare per il ritardo con il quale si dà luogo alla relazione di queste Commissioni. La proposta di legge, quindi non fa riferimento a fatti immediati e concreti, ma a un sistema, a un metodo, a una serie di inconvenienti. Per questo si prevedeva la elezione dei deputati e dei senatori all'inizio di ogni legislatura e la permanenza in carica per i cinque anni della legislatura dei membri della Commissione. Non conosco, perché non vi ho partecipato, la discussione che si è avuta in sede di Comitato ristretto e quindi i motivi per i quali si è voluto ridurre questo termine...

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha deciso in tal senso in seguito al parere e alla volontà di tutti i componenti la Commissione.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. ...non so, ripeto, per quali motivi si è pervenuti a questa riduzione del termine, ma indubbiamente questo può presentare perlomeno delle sfasature, tanto è vero che, come ha osservato l'onorevole Raucci, sostanzialmente può darsi che i deputati e i senatori durino in carica tre anni per il primo triennio, ma non lo potranno per il secondo triennio, a meno che non si voglia lasciare in carica membri parlamentari che possono non essere stati rieletti, così come è la lettera della legge, per cui io sommessamente vorrei pregare la Commissione di voler considerare la opportunità di rivedere il suo precedente

orientamento e di ritornare possibilmente al testo originario della proposta di legge Alessandrini. Il testo, infatti, sembra a me costruito con esattezza e perfezione, agganciando questo operato, prezioso ed importante, di commissari scelti dalla Camera e dal Senato per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, a quella che è la durata della legislatura. Questo, evidentemente, anche per dare all'operato stesso della Commissione una garanzia di continuità e di permanenza !

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Devo dire, dopo l'intervento dell'onorevole Sottosegretario di Stato, che personalmente io ebbi a sostenere a suo tempo la proposta di legge Alessandrini così com'era stata presentata e, anche direi, con un certo vigore. Senonché, la volontà della Commissione è stata diversa e si è orientata verso una riduzione del termine previsto dalla proposta di legge.

Per quanto mi riguarda personalmente, io non devo e non possono ripetere qui adesso, i motivi adottati allora per sostenere, come ebbi a fare e nella mia relazione e nel corso del dibattito che è seguito, la proposta di legge nel testo originario. Mi rimetto, quindi, alla decisione della Commissione. Se quest'ultima intende rivedere la propria posizione, è ovvio che non vi sono tuttavia da parte mia difficoltà !

PRESIDENTE. Si tratta allora di decidere se togliere o meno l'emendamento modificativo introdotto e ritornare ai cinque anni di permanenza in carica, tanti quanti sono in sostanza quelli di una legislatura.

Sentiamo i pareri degli onorevoli colleghi.

GREZZI. Dovrebbe proporre un emendamento il Relatore.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Potremmo dire che senatori e deputati vengono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di legislatura e durano in carica quanto la stessa, o qualcosa del genere.

GREZZI. Noi pensiamo sia il caso di ritornare al testo originario della proposta di legge Alessandrini !

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Si potrebbe modificare, se l'onorevole Alessandrini è d'accordo, dicendo che i senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura, aggiungendo poi che alla scadenza della legislatura continuano ad esercitare le funzioni sino alla elezione dei nuovi rappresentanti.

Si tratterebbe, quindi, di prendere la prima parte del terzo comma dell'articolo unico

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1963

e sostituire la restante parte con la seconda parte dell'emendamento già introdotto dalla Commissione la volta scorsa!

PRESIDENTE. L'onorevole Alessandrini è d'accordo?

ALESSANDRINI. D'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Raucci?

RAUCCI. Va benissimo, siamo d'accordo! Resta allora il testo quale proposto originariamente dall'onorevole Alessandrini!

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. E però, con la modifica già dal Comitato ristretto precedentemente approvata, diciamo che: « I senatori e i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio della Legislatura. Alla scadenza di essa continuano ad esercitare le funzioni sino alla elezione dei nuovi rappresentanti »!

RAFFAELLI. Circa questa proposta di legge, signor Presidente, devo richiamare l'attenzione sua e della Commissione su un fatto a mio avviso importante. Noi qui veniamo a modificare l'articolo 3, libro primo, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, e sta bene, qualunque siano le premesse e i precedenti. C'è tuttavia da rilevare che all'articolo 4, ultimo comma, di questa stessa legge che noi andiamo a modificare, si dice che questa commissione di vigilanza, anzi il presidente di essa, ogni tanto presenterà al Parlamento una relazione sulla direzione, ecc...!

Ora, io capisco come non sia questo l'oggetto della proposta di legge in esame qui stamane, e però non posso non capire anche come questo argomento sia strettamente legato (quello che deve fare questa commissione di vigilanza nei riguardi del Parlamento!), con la discussione che si è svolta circa la nomina di essa.

Mi chiedo, pertanto, se non sia il caso ch'io proponga formalmente un emendamento sostitutivo di quell'espressione « ogni tanto » con l'altra « ogni anno », o altro periodo determinato.

Attualmente che cosa significa questa norma indeterminata? Risulta in pratica, che dal 1954 ad oggi si è avuta una sola relazione presentata al Parlamento. E gli onorevoli colleghi sanno meglio di me che fatti importanti ed interessanti sono intervenuti nel frattempo nell'ambito dell'attività di questi istituti.

Non so se mi si può obiettare che l'oggetto della proposta di legge in esame è la modifica dell'articolo 3 e non dell'articolo 4, nel quale caso la obiezione mi toglierebbe ogni possibilità di intervento. Ma, io credo che,

circa la periodicità di questo termine, lasciato alla discrezione del presidente della commissione di vigilanza, per riferire al Parlamento, quel « ogni tanto » vada modificato. Perché, oggi mi sembra superato e assolutamente non rispondente allo scopo che il Parlamento assegna alla Commissione di vigilanza.

ALESSANDRINI. Su quanto è stato detto debbo sottolineare anzitutto che una relazione, evidentemente non del presidente della Commissione di vigilanza, è contenuta nella relazione generale economica del Paese che viene presentata ogni anno al Parlamento. Per quanto riguarda l'ultimo periodo, una relazione in senso formale del presidente che ha ricoperto negli ultimi tempi la carica, non vi è stata. Però, c'è stato un intervento *ad hoc* in sede di discussione del bilancio delle finanze, in cui sono stati esposti i dati illustranti l'attività della Cassa depositi e prestiti. Anzi, in quella circostanza, ricordo, appunto in relazione al dibattito che si era svolto in sede di Commissione vigilanza, è stata chiesta per i mutui concessi agli Enti locali daparte della Cassa depositi e prestiti una riduzione del tasso di interesse.

La proposta è stata accolta e il tasso è stato ridotto dal 5,80 al 5,50 per cento. Riconosco però che una relazione formale nel senso lusinggiato nell'intervento dell'onorevole Raffaelli non è stata fatta, ma l'argomento è stato trattato in sede di discussione di bilancio.

GREZZI. Un'ultima questione devo sollevare. L'ultimo comma dell'articolo unico nel testo originario della proposta di legge stabilisce che la Commissione di vigilanza nominerà il Presidente tra i suoi componenti. A mio avviso dovrebbe risultare che il Presidente deve essere scelto fra i membri della Commissione investiti di mandato parlamentare.

ALESSANDRINI. È prassi costante della Commissione (credo che ci sia anche una norma in questo senso) che il suo Presidente sia un senatore o un deputato, tanto è vero che i magistrati non intervengano neppure nella nomina del Presidente.

GREZZI. La questione potrebbe essere collegata a quella sollevata dall'onorevole Raffaelli, nel senso che stabilendo esplicitamente che il Presidente deve essere un Parlamentare, ad esso si può far carico di presentare ogni anno la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Nulla vieta che lo stesso obbligo sia fatto al Presidente anche se non è un Parlamentare.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo del Comitato ristretto con l'emendamento del Relatore al terzo comma.

ART. 1.

L'articolo 3, libro primo, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una Commissione composta di tre senatori e di tre deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.

I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura. Alla scadenza dell'incarico continuano ad esercitare le funzioni sino alla elezione dei nuovi rappresentanti.

I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei conti, restano in carica per cinque anni e possono essere confermati.

Essi cessano di far parte della Commissione in caso di collocamento a riposo e per la loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.

La Commissione di vigilanza nominerà il presidente tra i suoi componenti ».

Se non vi sono obiezioni od osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo, proposto dall'onorevole Raffaelli, che se approvato diverrà articolo 2:

« L'ultimo comma dell'articolo 4, libro primo, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« Ogni anno il presidente della Commissione di vigilanza presenterà al Parlamento una relazione scritta sulla direzione morale e sulla situazione materiale dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di Previdenza ».

Se non vi sono obiezioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo, si rende necessario modificare an-

che il titolo della legge; propongo la seguente dizione:

« Modificazioni degli articoli 3 e 4, libro primo, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 ».

Se non vi sono obiezioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo (348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 348, di iniziativa degli onorevoli De Marzi Fernando, Amadei Leonetto, Amendola Pietro, Bensi, Brodolini, Bucalossi, Corona Achille, Catella, Covelli, Cruciani, Di Giannantonio, Di Vittorio Baldina, Durand De La Penne, Evangelisti, Ferioli, Forlani, Jozzelli, Montanti, Nannuzzi, Pennacchini, Pieraccini, Pirastu, Quintieri, Riccio, Servello, Scarpa, Simonacci, Vizzini, Zincone, concernente la modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo.

Dato che il Relatore designato, onorevole Restivo, in questo momento presiede l'Assemblea, prego l'onorevole Servello di riferire sulla proposta di legge, di cui egli è uno dei firmatari.

SERVELLO, *ff. Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Come è noto, l'Istituto per il credito sportivo, Ente senza dubbio diventato benemerito dello sport perché consentito, attraverso una politica di finanziamenti a lungo termine, di creare in Italia un nuovo, rilevante complesso di opere sportive, può provvedere alla concessione del credito anche attraverso l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a tre volte l'attuale patrimonio — che è di 5 miliardi — cioè di 15 miliardi.

Intanto le esigenze obiettive nel settore degli impianti sportivi si vanno manifestando in maniera sempre più preoccupante, e per soddisfarle nei limiti più ampi possibili occorre trovare le fonti di finanziamento. Fra le varie

fonti, quella del credito sportivo si è rivelata in questi anni la migliore e più tempestiva.

La proposta di legge sottoposta al nostro esame mira appunto a dare la possibilità al credito sportivo di espletarsi in maniera più ampia attraverso la possibilità, consentita all'Istituto di credito sportivo, di emettere obbligazioni per un importo massimo pari a cinque volte il suo patrimonio, anziché tre volte come attualmente stabilito dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

Ritengo che non vi debbano essere difficoltà, anche perché il piazzamento delle obbligazioni rientra nelle possibilità di mercato e soprattutto in quelle che sono le successive autorizzazioni del Tesoro. Non essendovi quindi problemi da risolvere in relazione all'approvazione del provvedimento, ne raccomando la approvazione stessa nel testo così com'è stato formulato.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MARTINELLI. *Ministro delle finanze.* Il Governo è d'accordo per l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è modificato come segue:

« L'Istituto provvede alla concessione del credito:

- a) con il fondo di dotazione;
- b) con il fondo di garanzia;
- c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
- d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
- e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a cinque volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 3 ».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, l'articolo verrà subito posto in votazione direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge discusse nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto delle seguenti proposte di legge:

« Modifica delle norme relative alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 » (100):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo » (348):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Bassi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carrocci, Castellucci, De Ponti, Grezzi, Grilli Giovanni, La Forgia, Lenti, Matarrese, Napolitano Francesco, Patrini, Pella, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario, Servello, Soliano, Tambroni Armaroli, Terranova Raffaele, Vicentini e Zugno.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI